

COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento è diretto ad individuare, in via sperimentale, per un anno, criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono prestazioni ai servizi sociali o assistenziali comunali non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate al D.Lgs.109/98, integrato con il DPCM 221/99 e successivamente modificato dal DPCM 242 del 4.04.01, con il DPCM 305/99, con il DM per la Solidarietà Sociale n° 306/99 e con il D.Lgs. 130 del 3.05.2000.

Art. 2 Integrazioni

Le disposizioni del presente Regolamento vanno a sostituire la parte del Regolamento comunale per la concessione dei contributi economici a persone fisiche, nonché ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3 Prestazioni soggette al presente regolamento

Il presente Regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente.

Per ogni tipologia di servizio vengono previste disposizioni e tabelle apposite.

Le disposizioni del presente Regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Art. 4 Indicatore della situazione economica equivalente.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10.

Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo,

dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, salvo quanto stabilito dall'art.1-bis commi 2 e seguenti del DPCM 242 del 4.04.2001.

Per situazioni particolari, documentate con relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al presente articolo. (Art. 1-bis comma 7 DPCM 242 del 4.04.2001)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della posizione del richiedente rispetto alla prestazione o servizio agevolati richiesti, verificatesi successivamente al periodo in cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 5 Calcolo dell'indicatore della situazione reddituale.

L'indicatore della situazione reddituale ai sensi dell'art.3 del DPCM 242 del 4.04.01, si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

1. Il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo Irpef, rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari per coloro che svolgono attività come imprenditori agricoli.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

2. Il reddito di attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare (assunto alla decina di milione per difetto), con riferimento ad apposita circolare del Ministero del Tesoro.

Art. 6 Fattori correttivi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica

Da tale somma di cui all'art.5 del presente Regolamento si detrae:

- ~~///~~ l'ammontare del canone di locazione, fino ad un massimo di 10 milioni (comprese le spese condominiali) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione;
- ~~///~~ l'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria/straordinaria e le spese condominiali, fino ad un massimo di 10 milioni, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà;
- ~~///~~ l'ammontare delle rette pagate per case di riposo ed altri istituti assistenziali a carico di uno o più componenti del nucleo familiare;
- ~~///~~ le rette già sostenute per altro componente del nucleo familiare per l'accesso ai seguenti servizi:
Centri residenziali per disabili ed Asilo nido;
- ~~///~~ le spese sostenute, documentabili, per l'assistenza alla persona disabile.

Art. 7 Modalità di calcolo del patrimonio

Il patrimonio ai sensi dell'art. 4 del DPCM 242 del 4.04.01 viene calcolato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) (Per il Patrimonio Immobiliare)

Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così calcolato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per mutui contratti per l'acquisto e ristrutturazione di tali immobili.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000 pari ad €5.164,57. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

b) (Per il patrimonio Mobiliare)

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
3. Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;

MANCANO SOCIETA' QUOTATE – LETTERA “D”

4. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
5. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n° 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
6. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
7. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;

Dalla somma di tali valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di 30 milioni = pari ad €15.493,71.

L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,20.

Art.8 Parametri per il calcolo ISEE

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente, come previsti dalla tabella 2 del D.Lgs. 109/98 sono i seguenti:

Numero dei componenti del Nucleo Familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 242 del 4.04.01 la maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Art. 9 Modalità di calcolo dell'ISEE.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale sommato all'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro corrispondente della scala di equivalenza di cui all'art. 8.

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE con eventuali correttivi che verranno stabilite dalla Giunta Comunale per ogni servizio, in modo da assicurare l'esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali la Giunta Comunale potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Art. 10 Dichiarazione sostitutiva

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 Dicembre 2000, successivamente modificati con DPCM del 18.05.01 concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal Comune, che a sua volta si basa su disposizioni ministeriali, e avrà validità annuale.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, così come specificati nel presente regolamento e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti.

Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel

caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune controllerà, anche a campione, singolarmente o mediante servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze.

La funzione di controllo è esercitata dal Responsabile del Settore a cui è richiesta la certificazione, nell'esercizio della quale può acquisire la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

La dichiarazione va presentata al Comune o ai centri autorizzati di assistenza fiscale, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione.

Il Comune, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano su richiesta dell'interessato un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

Art. 11 Presentazione della domanda

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà specificare il tipo di servizio per il quale intende usufruire di prestazioni agevolate.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 31/12/1996, n. 675.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare rilevanti modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare, verificatesi in seguito alla presentazione della dichiarazione, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o servizio agevolati richiesti.

Art. 12 Competenze

Una volta accertato l'indicatore della situazione economica del richiedente, il Responsabile di Servizio provvederà con proprio atto alla concessione della prestazione od agevolazione richiesta, dandone notizia all'interessato, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle disposizioni regolanti il servizio stesso.

Spetta al Responsabile espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati accessibili del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Art. 13 Revoca dei benefici concessi

Nell'ambito dei controlli di cui sopra, il Comune adotterà i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi e della restituzione di quanto eventualmente già erogato e non dovuto.